



COMUNE DI TRENTO



Area finanziaria

n. _____

**Regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni**

2018

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e istituzione del servizio
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Categoria delle località – categoria speciale
- Art. 5 - Maggiorazioni stagionali delle tariffe
- Art. 6 - Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 7 - Presupposto dell'imposta
- Art. 8 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 9 - Casi di omessa dichiarazione
- Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione – Obblighi del titolare
- Art. 11 - Pubblicità ordinaria
- Art. 12 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 - Tariffe
- Art. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 16 - Pubblicità varia
- Art. 17 - Riduzioni – esenzioni dall'imposta
- Art. 18 - Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 19 - Esposizione degli striscioni
- Art. 20 - Contenzioso
- Art. 21 - Pubbliche affissioni – Definizione e finalità del servizio
- Art. 22 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti
- Art. 23 - Piano generale degli impianti
- Art. 24 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 25 - Procedura per l'attribuzione di impianti per affissioni dirette

Art. 26 - Soggetto passivo

Art. 27 - Tariffe

Art. 28 - Modalità di applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 29 - Riduzione ed esenzione dal diritto

Art. 30 - Modalità per le pubbliche affissioni

Art. 30 bis - Modalità per la gestione degli impianti riservati ai soggetti
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507

Art. 31 - Definizione di mezzi pubblicitari

Art. 32 - Targhette di identificazione

Art. 33 - Sanzioni tributarie e interessi – sanzioni amministrative

Art. 34 - Funzionario responsabile

Art. 35 - Rinvio ad altre disposizioni

Art. 35 bis - Norme transitorie

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento e istituzione del servizio

1. In seguito all'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è istituito, in tutto il territorio comunale, verso un corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "PUBBLICHE AFFISSIONI" e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, di detto decreto legislativo.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Trento appartiene alla SECONDA CLASSE in quanto gli abitanti residenti al 31 dicembre 1992 ammontano a n. 101.538 persone.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito con le modalità previste dall'articolo 7 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

Art. 4

Categoria delle località - categoria speciale

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso, con deliberazione consiliare n. 5 del 23 febbraio 1994 al cui contenuto si fa espresso riferimento, in due categorie e, specificatamente, in categoria speciale e categoria normale.

2. La categoria speciale risulta essere compresa nel perimetro delimitato dalle seguenti aree di circolazione, ivi comprese le stesse:

Incrocio tra via S. Anna di Gardolo e via Bolzano - Via Crosare - Via Sopressasso - Via Paludi - Via Bassa - Circonvallazione S.S. 12 - Via Braille - Lung'Adige G. Leopardi - Cavalcavia S. Lorenzo - Via T. Gar - Via Verdi - Via R. da Sanseverino - Via Monte Baldo - tratto Ferrovia Verona-Brennero fino all'incrocio con il Torrente Fersina - Via Volta - Via Fermi - Via Degasperi - V.le Verona - Via Fogazzaro - Via Orsi - Via Gerola - Via Pasubio - P.zza Vicenza - Via Fiume - V.le Trieste - Salita

Tovazzi - Via Venezia - P.zza Venezia - Via Cervara - P.zza dei Cappuccini - Via della Spalliera - Via Pietrastretta - Via Solteri - Via di circolazione da Torri Provincia fino area rotatoria su via Brennero - Via Bolzano - Innesso su via IV Novembre n. 96 - P.zza Libertà - Via S. Anna.

3. Nella categoria speciale, le tariffe per la pubblicità e le pubbliche affissioni vengono maggiorate nella misura del 150 per cento.

4. La superficie del territorio compresa in categoria speciale è pari ad ha 659,44 su ha complessivi 2440, riferiti alla superficie dei centri abitati come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e contiene impianti per una superficie pari a fogli 3.820, corrispondenti a poco meno della metà di quelli complessivamente installati sul territorio comunale (in totale 7.698). Detti parametri rispettano i limiti indicati dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5

Maggiorazioni stagionali delle tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, considerati gli indici delle presenze alberghiere dai quali si denota una rilevante presenza turistica nei mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre, le rispettive tariffe sono maggiorate, nei predetti mesi, del 50 per cento, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Le maggiorazioni sono applicate sulla pubblicità ordinaria di cui agli articoli 12 comma 2, 14 commi 2, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 6

Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato, in via subordinata, al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, nell'ambito di una attività avente scopo di lucro, ovvero finalizzata alla realizzazione e/o alla diffusione dell'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Sono altresì rilevanti, agli stessi fini, i messaggi diretti al semplice miglioramento dell'immagine o alla divulgazione del prodotto o del soggetto individuabile nel messaggio.

4. Non sono invece rilevanti, ai fini dell'imposizione, fregi, decorazioni o qualsiasi altra forma di abbellimento, non identificanti l'attività economica svolta o la ragione sociale della ditta.

5. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

6. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici servizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto titolare della conduzione.

7. L'imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti o simili di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 8

Obbligo della dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 9

Casi di omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'articolo 12 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

b) all'articolo 13 effettuata per conto proprio con veicoli;

c) all'articolo 14, commi 1, 2 e 3 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

In caso di mancata presentazione di denuncia di cessazione, la pubblicità si intende comunque prorogata con decorrenza primo gennaio, salvo l'accertamento dell'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario.

Il soggetto passivo può denunciare la cessazione, la rimozione o la modifica delle caratteristiche della pubblicità anche all'atto del pagamento della scadenza dell'anno di riferimento.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

a) all'articolo 14:

1) comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

b) all'articolo 15:

1) comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

2) comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;

3) comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

4) comma 4 - effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

5) comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

Richiesta dell'autorizzazione - Obblighi del titolare

1. Il soggetto che intende esporre o installare impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, deve rivolgere istanza in bollo al Comune, specificando le caratteristiche, la durata e l'ubicazione individuata per l'effettuazione della pubblicità.

2. Se richiesto dalle norme e regolamento, ovvero dalla particolare natura dell'impianto, l'istanza va corredata da idonea documentazione tecnica (progetto, planimetria, eventuali fotografie), da eventuale atto di assenso del proprietario dell'immobile interessato e quanto altro ritenuto utile per la sollecita istruttoria della stessa.

2. bis. Qualora l'installazione di impianti pubblicitari avvenga su suolo pubblico, oltre all'autorizzazione il richiedente è tenuto a premunirsi della prevista concessione di occupazione suolo pubblico, ovvero del nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune.

3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) rendere la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta di pubblicità;

b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.

3. bis. L'autorizzazione per impianti pubblicitari temporanei ha durata massima di tre mesi e può essere rinnovata una sola volta nell'arco dell'anno solare. Per i mezzi pittorici su ponteggi la durata massima dell'autorizzazione è quella prevista per il cantiere.

L'autorizzazione per impianti pubblicitari permanenti ha durata massima di nove anni ed è rinnovabile.

4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, gonfaloni o stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

5. L'autorizzazione comunale è implicita in presenza della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, fatta eccezione per gli striscioni posti trasversalmente su vie o piazze e per le insegne, nei casi di pubblicità:

a) temporanea visiva e/o acustica realizzata nei locali di pubblico spettacolo, negli stadi e negli impianti sportivi, nelle feste rionali, nelle stazioni di servizio di erogazione carburanti, all'interno dei mezzi di trasporto collettivo;

b) temporanea o permanente, visibile dalla pubblica via, realizzata con mezzi pubblicitari statici (ivi compresi gli adesivi su vetro), privi di immagini e/o scritte rifrangenti, collocata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, riferita a beni e/o servizi venduti e/o resi nei locali in cui viene effettuata. Gli adesivi su vetro possono essere collocati anche sulla parte esterna di vetrine/ingressi;

c) temporanea o permanente, visibile dalla pubblica via, realizzata con mezzi pubblicitari dinamici (monitor/schermi a tecnologia led/lcd, cartelli a messaggio variabile comandati da meccanismi elettromeccanici programmati, etc.) e/o luminosi, collocata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, riferita a beni e/o servizi venduti e/o resi nei locali in cui viene effettuata, limitatamente ad un solo mezzo pubblicitario per vetrina/ingresso di dimensioni non superiori ad un terzo

della vetrina/ingresso in cui è collocato. Fatta eccezione per i mezzi pubblicitari dinamici di dimensioni non superiori a 19 pollici, sono vietati i messaggi e le immagini in movimento, a luce intermittente o con intensità luminosa superiore a 150 candele per ogni metro quadrato di cui si compone il mezzo; ogni singolo messaggio/immagine dovrà rimanere in forma statica per un tempo non inferiore a 10”;

- d) esente dal pagamento dell'imposta ai sensi dall'articolo 17 del decreto legislativo n.507 del 1993. In tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 8 e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta non sono dovute.

6. La pubblicità esterna temporanea, ad esclusione di quella realizzata con striscioni, gonfaloni e mezzi pubblicitari pittorici, installata su suolo privato o su edifici viene autorizzata con la presentazione di una comunicazione da parte del soggetto che intende esporre o installare i messaggi pubblicitari.

Tale comunicazione, che deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esposizione pubblicitaria, deve contenere tutti gli elementi identificativi del soggetto stesso e del mezzo da esporre nonché la durata dell'esposizione. Nel medesimo termine l'Amministrazione comunale verifica la conformità alla normativa vigente dei messaggi pubblicitari da esporre. Allo scadere del quindicesimo giorno dalla presentazione della comunicazione l'esposizione si considera autorizzata qualora l'Amministrazione non abbia notificato apposito atto di diniego.

7. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di attuazione e di esecuzione) e ss.mm.

8. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, ivi compresa quella realizzata sulla parte esterna di vetrine/ingressi, visibile dalla pubblica via, diversa da quella indicata al precedente comma 5 lettere b) e c), non è autorizzabile. Non sono altresì autorizzabili i monitor/schermi a tecnologia led/lcd di dimensioni superiori a 32 pollici.

Art. 11

Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne - cartelli - locandine - targhe - standardi o qualsiasi altro mezzo, è soggetta alla tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. L'imposta è maggiorata del 50 per cento per superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5; per le superfici superiori a metri quadrati 8,5 l'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 12
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.
3. L'imposta non viene applicata per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Ai fini della commisurazione della superficie, le fasce contornanti le vetrine e contenenti scritte o marchi, verranno conteggiate nella loro reale dimensione, mentre le stesse, contenenti scritte o marchi anche all'interno, verranno conteggiate assieme alla superficie racchiusa in esse.
8. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro i termini fissati dalla normativa vigente.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si intendono prorogate di anno in anno.
3. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi ecc., nonché quella con veicoli, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
4. Il prospetto tariffario deve essere esposto nell'ufficio a cui è affidato il servizio sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
5. Il soggetto riscuotente è obbligato a riportare sull'avviso di pagamento e attraverso comunicazioni opportune la possibilità di dilazionare l'importo in rate trimestrali senza interessi per cifre superiori a euro 1.550,00.

Art. 14
Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. L'imposta di pubblicità non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, sia per conto proprio che per conto terzi, del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) relativi all'impresa che effettua l'attività di trasporto, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. L'imposta di pubblicità non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del marchio identificativo dell'impresa, della ragione sociale, del recapito (inclusi sito web, indirizzo di posta elettronica, telefono e fax) relativi all'impresa per conto della quale è effettuato il trasporto, a condizione che sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta di cui ai commi 4 e 5 è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

9. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta protratta oltre le 24 ore da parte dei veicoli ad uso speciale di cui agli articoli 54, lettera g), e 56 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 285/92 limitatamente alle tipologie previste dagli articoli 203, comma 2, lettera q), e 204, comma 2, lettere a), b) e s), del D.P.R. 495/92 in quanto destinati esclusivamente ad esporre messaggi pubblicitari. Su detti veicoli in sosta protratta oltre le 24 ore, qualora visibili da area aperta al pubblico transito, i messaggi pubblicitari, diversi dalle indicazioni di cui al comma 5, devono essere rimossi od oscurati in modo tale da essere privati di efficacia. La pubblicità effettuata dai medesimi veicoli in sosta fino alle 24 ore è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 285/92 e delle distanze previste

dall'art. 51 del D.P.R. 495/92 come derogate dal Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Trento.

Art. 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità del comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, l'imposta si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

Art. 16

Pubblicità varia

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini, volantini e simili, da aeromobili o da autovetture. E' altresì vietata la distribuzione indiscriminata del suddetto materiale mediante abbandono dello stesso sulle pubbliche aree di circolazione nonché l'apposizione di pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.

Art. 17

Riduzioni - esenzioni dall'imposta

1. Le riduzioni dell'imposta e le esenzioni dalla stessa sono disciplinate dagli articoli 6, 16 e 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente articolo.

2. Laddove le insegne d'esercizio vengano parzialmente e temporaneamente nascoste da cantieri edili, le insegne provvisorie indicanti gli esercizi coperti poste sui ponteggi o sulle recinzioni sono esentate dal pagamento dell'imposta limitatamente alla superficie dell'insegna coperta. Qualora l'esercizio non fosse contraddistinto da alcuna insegna, l'esenzione si applica ad una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

3. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i mezzi pubblicitari, ancorché sponsorizzati da terzi, riguardanti le manifestazioni e gli eventi pubblici:

- a) promossi e realizzati direttamente dal Comune e dalle Circoscrizioni
- b) promossi dal Comune e dalle Circoscrizioni e realizzati da terzi, a seguito di affidamento di incarico organizzativo
- c) promossi e realizzati dal Comune e dalle Circoscrizioni con soggetti terzi (co-promozione/co-organizzazione/co-gestione). E' esclusa dall'esenzione l'adesione a progetti di terzi.

L'esenzione di cui al presente comma è riconosciuta a condizione che l'eventuale sponsor presente nel mezzo pubblicitario risulti di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva del medesimo e comunque non oltre un terzo di tale superficie.

4. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS -, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dai connessi adempimenti. L'esenzione, concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

5. Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di opere pubbliche, o lavori di iniziativa privata che rivestono interesse per l'Amministrazione comunale, che si protraggono per oltre 6 mesi, sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 86 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione degli esercizi rientranti nell'ambito agevolativo.

L'esonero, ovvero il rimborso qualora l'imposta fosse già stata pagata, sarà riconosciuto limitatamente ai giorni in cui si è verificata la preclusione al traffico.

Art. 18 Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. Per ragioni di pubblica quiete, la pubblicità con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è vietata nell'area delimitata dalle seguenti vie:

Piazza L. da Vinci - Via Torre Vanga - Via Torre Verde - Piazza R. Sanzio - Via B. Clesio - Via dei Ventuno - Via dietro le Mura B - Largo Porta Nuova - Viale S.F. d'Assisi - Piazza Fiera - Via Travai - Via Rosmini - Via Prepositura - Piazza L. da Vinci.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.

3. Negli altri casi, diversi da quelli sopra citati, è consentita la pubblicità fonica, previa autorizzazione da richiedersi almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

4. L'uso degli altoparlanti e di apparecchi atti a produrre musica, deve essere effettuato mantenendo un livello moderato e comunque nel rispetto delle norme previste dal decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.

6. La pubblicità sonora può essere effettuata dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.

Art. 19 Esposizione degli striscioni

1. La pubblicità effettuata mediante l'esposizione di striscioni è vietata nell'area delimitata dalle seguenti vie, comprese le stesse:

Via Belenzani – Via Roma tra Via Belenzani e Via Mancini - Via Mancini - Via S. Pietro - Largo Carducci tra Via S. Pietro e Via Mantova - Via Mantova – Piazza Erbe e Piazza Vittoria lato nord - Via Dordi – Via Garibaldi tra Via Dordi e Piazza Duomo - Piazza Duomo.

2. Per le altre aree di circolazione il richiedente deve munirsi di autorizzazione.

3. L'esposizione degli striscioni deve comunque avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per la circolazione stradale ed in particolare nel rispetto dell'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

4. L'Amministrazione comunale, in caso di pubblica utilità o per l'incolumità dei cittadini o per motivate esigenze pubbliche, può ordinare, con comunicazione scritta, l'asportazione delle strutture, a cura e spese del richiedente; in caso di urgente necessità vi provvederà direttamente, addebitandogli le relative spese.

5. Le strutture di sostegno devono essere saldamente realizzate ed ancorate, tali da resistere alla spinta del vento sia globalmente che nei singoli elementi.

6. Spetta al richiedente:

a) acquisire, ove necessario, e comunque prima dell'esposizione, l'assenso del proprietario della struttura (muro-ringhiera-albero od altro) sulla quale verrà ancorato lo striscione.

b) verificare costantemente il buon stato di conservazione degli striscioni e delle relative strutture di sostegno.

c) provvedere alla rimozione degli striscioni entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa eventuali danni che potrebbero derivare a terzi, ancorché cagionati da terzi, in conseguenza all'esposizione degli striscioni, rimanendo, in ogni caso, unico ed esclusivo responsabile l'autorizzato medesimo.

Art. 20 Contenzioso

1. La rettifica della dichiarazione e l'accertamento d'ufficio sono disciplinati dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Contro tali atti è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di notificazione intestato alla Commissione tributaria provinciale di 1° grado di Trento

con le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 21

Pubbliche affissioni - Definizione e finalità' del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. Abrogato.

Art. 22

Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti

1. Il piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

In particolare i criteri da adottare per la stesura del piano devono tendere ai seguenti principi:

a) la dimensione degli impianti e la scelta della localizzazione degli stessi, devono tener conto dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del territorio;

b) gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, storico-ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell'arredo urbano;

c) la collocazione degli impianti non deve essere di ostacolo alla segnaletica stradale e deve essere in armonia con le disposizioni del codice della strada di cui ai decreti legislativi 30 aprile 1992, n. 285 e 10 settembre 1993, n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 dicembre 1992 n. 495, nonché del regolamento comunale di polizia urbana e regolamento edilizio;

d) nell'area delimitata dalle seguenti vie, comprese le stesse: Via Belenzani – Via Roma tra Via Belenzani e Via Mancini - Via Mancini - Via S. Pietro - Largo Carducci tra Via S. Pietro e Via Mantova - Via Mantova – Piazza Erbe e Piazza Vittoria lato nord - Via Dordi – Via Garibaldi tra Via Dordi e Piazza Duomo - Piazza Duomo, è vietata l'installazione di impianti pubblicitari ad esclusione di impianti contenenti messaggi a carattere istituzionale o culturale, mezzi pubblicitari pittorici ed altre tipologie di impianti temporanei previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, collocati in occasione di manifestazioni a carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale, purché posizionati all'interno dell'area concessa in uso per la sola durata dell'iniziativa.

I Suddetti impianti pubblicitari devono inserirsi armoniosamente nel contesto generale dell'arredo urbano.

2. Il piano deve comprendere:

a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;

b) le norme tecniche di attuazione;

c) le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono.

Art. 23

Piano generale degli impianti

1. La Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, procede periodicamente all'aggiornamento del piano degli impianti.

Art. 24

Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni, viene determinata in 7450 mq. così ripartiti:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica (corrispondente a mq. 250);	3,5%
b) alle affissioni di natura commerciale corrispondente a mq. 6000);	80,5%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette (corrispondente a mq. 1200);	16,0%

100,0%

Gli impianti pubblicitari diversi da quelli sopraelencati non rientrano nei quantitativi definiti ammissibili dal piano degli impianti, ma trovano in esso la loro disciplina per tutti gli altri aspetti.

2. Abrogato.

Art. 25

Procedura per l'attribuzione di impianti per affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari per affissioni dirette.

2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

3. Qualora l'Amministrazione intenda procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di una assegnazione.

4. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) è assorbito dal sopracitato canone risultante dalla gara.

5. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

6. La concessione ha durata massima di nove anni.

7. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

8. Abrogato.

9. Abrogato.

Art. 26

Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 27

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 28

Modalità' di applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni

1. L'unità di misura del diritto sulle pubbliche affissioni è costituita da ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100 per cento.

3. Il committente che richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100 per cento del diritto. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato prima di ottenere il servizio richiesto.

5. Il versamento deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' altresì consentito il pagamento diretto al Comune o al suo concessionario del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

6. La commissione del servizio deve essere accompagnata dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 29

Riduzione ed esenzione dal diritto

1. Le riduzioni del diritto e le esenzioni dallo stesso sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Sono altresì esentati dal pagamento del diritto i manifesti, ancorché sponsorizzati da terzi, riguardanti le manifestazioni e gli eventi pubblici:

- a) promossi e realizzati direttamente dal Comune e dalle Circoscrizioni

- b) promossi dal Comune e dalle Circoscrizioni e realizzati da terzi, a seguito di affidamento di incarico organizzativo
- c) promossi e realizzati dal Comune e dalle Circoscrizioni con soggetti terzi (co-promozione/co-organizzazione/co-gestione). E' esclusa dall'esenzione l'adesione a progetti di terzi.

L'esenzione di cui al presente comma è riconosciuta a condizione che l'eventuale sponsor presente nel mezzo pubblicitario risulti di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva del medesimo e comunque non oltre un terzo di tale superficie.

Art. 30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vengono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

3. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con diritto al rimborso di metà dell'importo già versato. Nel caso in cui il committente non abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto ha comunque l'obbligo di corrispondere la metà dello stesso.

4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la disdetta.

5. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà distrutto o consegnato gratuitamente ad enti assistenziali ed eventualmente interessati al ritiro.

6. Le comunicazioni di cui all' articolo 22, commi 4 e 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relative alla impossibilità di procedere alle affissioni, per mancanza di spazi o per cause di forza maggiore, devono contenere il giorno in cui l'affissione avrà luogo. Dette comunicazioni devono essere inviate entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente deaffisso. Gli oneri derivanti dalla deaffissione dei manifesti, stabiliti in euro 3,00 per foglio, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, nel caso in cui tali soggetti siano chiaramente identificabili dal tenore letterale o figurativo dei manifesti e salvo prova contraria. In relazione al materiale abusivamente affisso si procederà altresì all'eventuale recupero dell'imposta sulla pubblicità nonché all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

8. Le eventuali aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

9. La richiesta di proroga di esposizione degli stessi manifesti, se accolta, verrà assoggettata alla tariffa prevista per periodi successivi di cinque giorni o frazioni.

10. Un esemplare del materiale affisso sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per un periodo di novanta giorni a partire dal termine finale di esposizione; entro tale termine potranno essere avanzate eventuali contestazioni sul servizio.

11. E' vietata l'affissione di manifesti contenenti forme di pubblicità per i prodotti del tabacco o comunque aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che senza nominare direttamente i prodotti da fumo riproduce marchi, simboli, combinazione di colori dominanti, associati a tale prodotto.

E' vietata altresì l'affissione di manifesti pubblicitari nelle immediate vicinanze di scuole, convitti, luoghi di culto e simili che palesemente appaiano inopportuni per contenuto rispetto ai sopra citati luoghi.

Art. 30 bis

Modalità per la gestione degli impianti riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507

1. Abrogato

Art. 31

Definizione di mezzi pubblicitari

1. E' da considerare <<insegna>> la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. E' da qualificare <<sorgente luminosa>> qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3. Si definisce <<cartello>> quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si considera <<manifesto>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.

5. Si considera <<striscione, locandina e stendardo>> l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

6. E' da considerare <<segno orizzontale reclamistico>> la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. E' da qualificare <<impianto di pubblicità o propaganda>> qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 32

Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto affissionistico dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente leggibile, riportante, con caratteri incisi, gli estremi dell'autorizzazione e del titolare.

2. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 33

Sanzioni tributarie e interessi - sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni relative all'imposta sulla pubblicità e al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché dell'articolo 39bis del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 34

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, individuando, a tal fine, il personale cui affidare i relativi adempimenti. Il predetto funzionario sottoscrive:

a) le richieste dirette ad acquisire fatti ed elementi utili e/o necessari per l'azione accertativa inerente al tributo;

b) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio;

c) i provvedimenti relativi all'emissione del ruolo coattivo.

Dispone altresì i rimborsi entro centottanta giorni dalla richiesta a favore del richiedente stesso.

Definisce, ricorrendone i presupposti, in contraddittorio e con l'adesione del contribuente, eventuali controversie concernenti il rapporto tributario.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione".

2. Nel caso d'affidamento a terzi della gestione, le attribuzioni del comma precedente spettano al concessionario.

Art. 35
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché nei regolamenti comunali che hanno attinenza in materia.

Art. 35 bis
Norme Transitorie

1. Nelle more dell'aggiornamento da parte della Giunta comunale del piano degli impianti che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2001, rimane in vigore il piano degli impianti disciplinato dall'articolo 23 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale 2 novembre 1994, n. 157 così come modificato dalla deliberazione consiliare 21 febbraio 1995, n. 22.

2. Il Comune non dà corso alle istanze per installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente testo regolamentare, così come modificato, né autorizza nuovi impianti fino all'approvazione del nuovo Piano generale degli impianti.

3. Tutti gli impianti pubblicitari già autorizzati, se difformi rispetto alle prescrizioni del Piano, sono rimossi alla loro scadenza contrattuale.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Abrogato.

2. Abrogato.